

Codice A1604A

D.D. 16 dicembre 2019, n. 622

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di quattro sorgenti potabili - denominate Cuine, Durand 1 superiore, Durand 2 inferiore e Fontane Fredde - ubicate nel Comune di Rora' (TO), a servizio dell'acquedotto del medesimo comune e gestite dalla Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Rorà (TO) nonché committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia – con nota in data 12 settembre 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 231 dell'11 settembre 2019 con la documentazione a supporto delle proposte di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti captazioni da sorgente, ricadenti nel medesimo Comune di Rorà, in un settore a morfologia montuosa, in una fascia altimetrica compresa tra 1.405 e 1.781 metri s.l.m.:

Cuine (TO-S-00700) – particella catastale n. 68 del foglio di mappa n. 12 - collocata ad una quota di 1.419 metri s.l.m.;

Durand 1 superiore e *Durand 2 inferiore* (TO-S-00699) – particelle catastali n. 67 (*superiore*) e n. 3 (*inferiore*) del foglio di mappa n. 12 - collocate a quote di 1.447 metri s.l.m. (*superiore*) e di 1.405 metri s.l.m. (*inferiore*);

Fontane Fredde (TO-S-00456) – particella catastale n. 1 del foglio di mappa n. 12 - collocata ad una quota di 1.781 metri s.l.m..

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 16 luglio 2019, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

La captazione *Cuine*, costituita da un piccolo bottino in pietra e cemento in discrete condizioni raggiungibile solamente a piedi percorrendo una breve ma ripida salita, è ubicata nella porzione centro-meridionale del territorio comunale di Rorà, in un tratto di versante caratterizzato da pendenza media di circa 35° ed esposto a Est, nel quale non sono segnalati fenomeni franosi.

L'area in cui si trova la captazione ed il bacino di alimentazione sono caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva in evoluzione.

Al momento del sopralluogo, insieme al personale dell'ente gestore, è stata misurata la portata, che è risultata pari a 0,4 l/s. Le acque prelevate dalla sorgente alimentano l'acquedotto di Rorà denominato "Ciot".

Le captazioni *Durand 1 superiore* e *Durand 2 inferiore*, costituite da bottini in pietra e cemento in buone condizioni raggiungibili solamente a piedi percorrendo un sentiero ben tracciato, sono ubicate nella porzione centrale del territorio comunale di Rorà, in un tratto di versante caratterizzato da pendenza media di circa 25° ed esposto verso Nord-Est, nel quale non sono segnalati fenomeni franosi.

L'area in cui si trovano le captazioni ed il bacino di alimentazione sono caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva rada e da prati d'alta quota.

Al momento del sopralluogo, insieme al personale dell'ente gestore, sono state misurate le portate, che sono risultate pari a 0,3 l/s (*Durand superiore*) e a 1,45 l/s (*Durand inferiore*). Le acque prelevate dalle due sorgenti alimentano l'acquedotto di Rorà.

La captazione *Fontane Fredde*, costituita da un piccolo bottino in pietra e cemento in buone condizioni raggiungibile solamente a piedi percorrendo un sentiero ben tenuto, è ubicata nella porzione meridionale del territorio comunale di Rorà, in un tratto di versante caratterizzato da pendenza media di circa 25° ed esposto a Sud-Est.

L'area in cui si trova la captazione ed il bacino di alimentazione sono caratterizzati dalla presenza di prati stabili d'alta quota. Le carte del progetto SIFraP - Sistema Informativo Frane Piemonte segnalano la presenza di un fenomeno franoso di tipo DGPV nel versante in cui è ubicata la captazione, tuttavia non sono state riscontrate evidenze di movimenti recenti del fenomeno.

Al momento del sopralluogo, insieme al personale dell'ente gestore, è stata misurata la portata, che è risultata pari a 0,2 l/s. Le acque prelevate dalla sorgente alimentano l'acquedotto di Rorà denominato "Palà".

Il substrato pre-quadernario dei bacini di alimentazione delle sorgenti è costituito dai livelli di ortogneiss occhiadini del basamento del Dora Maira, non affioranti nelle aree di emergenza ma costituenti le pareti rocciose presenti nelle vicinanze; nelle aree di emergenza e nei bacini di alimentazione sono diffusamente presenti depositi quadernari formati da detrito di falda, composto da clasti decimetrico-metrici immersi in matrice sabbioso-limosa presente in percentuale variabile. Gli acquiferi che alimentano le sorgenti sono caratterizzati da permeabilità medio-alta per porosità e per fratturazione e coinvolge i depositi quadernari e la parte alterata e fratturata del substrato roccioso; la permeabilità degli acquiferi è localmente variabile in funzione della percentuale di matrice fine nei depositi quadernari e l'alimentazione è garantita dalle acque meteoriche e di scioglimento della neve.

Per le quattro sorgenti in esame non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A). Sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti, nonché dei rilievi effettuati e in considerazione della presenza di un sistema di flusso impostato in corrispondenza di depositi piuttosto permeabili, poco o per nulla protetti verso la superficie, la vulnerabilità degli acquiferi captati è stata considerata elevata e, di conseguenza, le aree di salvaguardia individuate coincidono con i bacini di alimentazione delle stesse sorgenti e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgente Cuine:

zona di tutela assoluta, di forma poligonale e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente; tale zona risulta troncata, a valle e a lato della scaturigine, dalla presenza di una strada sterrata;

zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Nella zona di rispetto ristretta non sono stati individuati centri di pericolo, mentre nella zona di rispetto allargata è presente un tratto di viabilità minore, costituita da una strada sterrata non utilizzata se non raramente da mezzi fuoristrada: dato il suo scarso utilizzo, questo elemento non costituisce un reale centro di pericolo per la risorsa idrica; sono inoltre presenti alcune porzioni di aree a prato che potrebbero essere utilizzate sporadicamente come aree a pascolo tuttavia, durante i rilievi di terreno, non si sono riscontrate evidenze di queste attività e, pertanto, non è stato ritenuto necessario fornire il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto dall'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

Sorgenti Durand 1 superiore e Durand 2 inferiore:

zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;

zona di rispetto ristretta, unica per entrambe le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente altimetricamente più elevata (*superiore*);

zona di rispetto allargata, unica per entrambe le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti.

Nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, sono presenti alcuni tratti di viabilità minore, costituiti da strade sterrate, percorse raramente da autoveicoli e da sentieri: dato il loro scarso utilizzo, questi elementi non costituiscono un reale centro di pericolo per la risorsa idrica; sono inoltre presenti alcune porzioni di aree a prato che potrebbero essere utilizzate sporadicamente come aree a pascolo tuttavia, durante i rilievi di terreno, non si sono riscontrate evidenze di queste attività e, pertanto, non è stato ritenuto necessario fornire il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Sorgente Fontane Fredde:

zona di tutela assoluta, di forma poligonale e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

Nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, sono presenti alcuni tratti di viabilità minore, costituiti da sentieri percorribili solo a piedi e delle porzioni di aree a prato utilizzate come aree a pascolo durante la stagione estiva e, pertanto, è stato previsto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

“Comune di Rorà – Sorgente Cuine – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000”;

“Comune di Rorà – Sorgenti Durand (1-sup. e 2-inf.) – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000”;

“Comune di Rorà – Sorgente Fontane Fredde – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000”;

agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*”, con nota in data 9 luglio 2018, ha trasmesso al Comune di Rorà (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia di quattro captazioni da sorgente ubicate nel Comune di Rorà, a servizio dell'acquedotto del medesimo comune e gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Il Comune di Rorà (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 12 settembre 2018, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, dal momento che il contesto determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nelle aree di salvaguardia ridefinite, a parte alcuni tratti di viabilità minore, costituiti da strade sterrate percorsi da autoveicoli molto di rado, nei confronti dei quali non dovranno essere previste delle misure per la loro messa in sicurezza e, nell'area di salvaguardia della sorgente *Fontane Fredde*, porzioni di aree a prato, utilizzate come aree a pascolo, principalmente nella stagione estiva, per le quali è stato previsto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, come previsto dall'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

dovrà essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che interessano le aree di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la costante manutenzione della viabilità da parte dell'ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;

qualora i terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia dovessero essere utilizzati per il pascolo di bestiame, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006, è vietata la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette mentre, ai sensi del comma 1, lettera m) dello stesso articolo del regolamento è vietato il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ha annui di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite;

è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino, come previsto nell'articolo 6 del regolamento regionale 15R/2006;

nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

nelle aree di salvaguardia individuate dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15R/2006;

le aree di salvaguardia dovranno essere recepite anche negli strumenti urbanistici del comune interessato, che dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree stesse.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, esaminati gli atti tecnici prodotti ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 16 ottobre 2018, ha sottolineato che la sorgente *Fontane Fredde* non risulta censita nei propri archivi e quindi non si hanno dati mentre per le altre tre sorgenti non vengono fatte analisi a livello delle singole scaturigini in quanto l'acqua è trattata con ultravioletti e viene analizzata presso i punti di utenza dei rispettivi acquedotti e negli ultimi 5 anni l'acqua è sempre risultata conforme alle analisi.

All'interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti *Cuine, Durand 1 superiore e Durand 2 inferiore* non sono presenti attività agricole – essendo le aree caratterizzate, prevalentemente, dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva rada e da prati d'alta quota – e, pertanto, non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, invece, per la sorgente *Fontane Fredde* è stata presentata la documentazione comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia proposta. Dai contenuti della stessa proposta di Piano emerge che la sorgente in esame ricade in ambito montano e, pertanto, non è richiesto l'approfondimento pedologico per:

l'estrema variabilità pedologica dei versanti montani, con particolare riferimento alla profondità dei suoli agrari ed alla percentuale di scheletro presente, che rende difficoltosa e con ampio margine di errore l'estensione a livello areale della capacità protettiva dei suoli a partire dai profili realizzati e osservati;

la dinamica d'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche nel terreno, che ha delle peculiarità proprie per il ruolo rilevante di difficile quantificazione e di estrema variabilità che assumono lo scorrimento superficiale e lo scorrimento ipodermico (al di sotto dei primi centimetri di suolo).

I suoli dei versanti montani e collinari, così come quelli di pianura, detengono una capacità peculiare, maggiore o minore, di proteggere le falde sottostanti in funzione delle loro caratteristiche fisiche e chimiche, ma la qualità delle acque delle sorgenti – per le dinamiche idrogeologiche intrinseche che le caratterizzano – non sono influenzate in maniera rilevante dai suoli circostanti. La classe di gestione agricola sarà quindi desunta, esclusivamente, dalla definizione della classe di vulnerabilità intrinseca della risorsa idrica utilizzata che, per la sorgente *Fontane Fredde*, risulta essere elevata; tale valutazione definisce come massima la suscettibilità al rischio di contaminazione della risorsa e tale peculiarità del suolo dovrà costituire il riferimento tecnico cui fare riferimento per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole. I terreni appartenenti alla Classe A sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi a una attenta gestione della tecnica colturale differenziata tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata.

Nell'areale interessato risulta, come si evince dalla documentazione della proposta di Piano, essere prevalente la presenza, per oltre il settanta per cento della superficie, di praterie e praterie rupicole.

Con riferimento alle aree di salvaguardia delle quattro sorgenti analizzate resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39, in data 26 settembre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le sorgenti potabili – denominate *Cuine, Durand 1 superiore, Durand 2 inferiore e Fontane Fredde* – ubicate nel Comune di Rorà (TO), a servizio dell'acquedotto del medesimo comune e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;

si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;

si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;

si provveda alla verifica degli eventuali centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente *Fontane Fredde* sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alle proposte di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente *Fontane Fredde*, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia della sorgente *Fontane Fredde* potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 9 luglio 2018, con la quale è stata trasmessa al Comune di Rorà (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e

Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia di quattro captazioni da sorgente ubicate nel Comune di Rorà, a servizio dell'acquedotto del medesimo comune e gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.;

- vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 12 settembre 2018 – prot. n. 78987;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 16 ottobre 2018 – prot. n. 0097700;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*” n. 231, in data 11 settembre 2019, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*”, in data 12 settembre 2019 – prot. n. 0002896, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

Le aree di salvaguardia delle quattro sorgenti potabili – denominate *Cuine, Durand 1 superiore, Durand 2 inferiore e Fontane Fredde* – ubicate nel Comune di Rorà (TO), a servizio

dell'acquedotto del medesimo comune e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

“Comune di Rorà – Sorgente Cuine – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000”;

“Comune di Rorà – Sorgenti Durand (1-sup. e 2-inf.) – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000”;

“Comune di Rorà – Sorgente Fontane Fredde – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000”;

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate.

Per quanto concerne le attività agricole che interessano l'area di salvaguardia della sorgente *Fontane Fredde*, all'interno della zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, l'accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l'utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari, mentre, nella zona di rispetto allargata è possibile la stabulazione ed il pascolo del bestiame, purché nei loro effluenti non si superi il carico di azoto di 170 kg annuo per ettaro. Nella zona di rispetto allargata le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento regionale 9/R/2002 e l'azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro. Inoltre, le concimazioni *fosfatiche* e *potassiche* dovranno apportare al terreno quantitativi, rispettivamente, di *fosforo* e di *potassio* pari ai prevedibili consumi delle colture senza mai superare le dotazioni, per il *fosforo* assimilabile, di 25 parti per milione (p.p.m.), se valutate con il metodo Olsen, ovvero le 62,5 p.p.m. se valutate con il metodo Bray-Kurtz e, per il *potassio*, le 180 p.p.m..

Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione culturale integrata.

Negli areali interessati è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree di salvaguardia delle quattro sorgenti, inoltre, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.

Nelle aree che venissero designate a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti, è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione.

Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Rorà (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.

A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario – S.M.A.T. S.p.A. – delle captazioni per la tutela dei punti di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all'Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell'ARPA.

A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Rorà, affinché lo stesso provveda a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade su fondo naturale che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;

verificare gli eventuali centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore

Arch. Paolo Mancin

I Funzionari Estensori

Massimiliano Petricig

Fabio Robotti